

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

FEBBRAIO 2026

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Il presente Regolamento contiene le norme attuative dello Statuto di Cosmetica Italia – associazione nazionale imprese cosmetiche – di seguito denominato “Statuto” e annulla e sostituisce le precedenti norme regolamentari per la definizione delle tipologie dei Soci e dei contributi associativi. In caso di contrasto interpretativo prevalgono le norme statutarie.

1.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme contenute negli Statuti e nei relativi regolamenti di attuazione e principi generali di Cosmetica Italia, del sistema Federativo e Confederale, nonché le norme di legge vigenti.

Art. 2 DOMANDE DI AMMISSIONE E OBBLIGHI

2.1 Le imprese in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 dello Statuto, per aderire all'Associazione, devono presentare una domanda di ammissione compilando l'apposito modulo predisposto da Cosmetica Italia.

2.2 La domanda di ammissione deve essere corredata dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio contenente l'indicazione delle persone che hanno la legale rappresentanza ed i nomi dei componenti l'eventuale Consiglio di Amministrazione, dalla copia dell'ultimo bilancio approvato. I soci effettivi dovranno altresì allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

2.3 Nella domanda devono essere indicati la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione della sede e, ove presenti, degli stabilimenti - ivi compresi quelli siti all'estero - ed altre eventuali unità, il fatturato, il numero degli addetti e quant'altro prevede l'apposito modulo di adesione. Nel caso di imprese di nuova costituzione, una dichiarazione della stessa a valere per il solo primo anno di adesione.

2.4 Le imprese associate sono tenute a comunicare, con cadenza annuale, l'aggiornamento relativo ai dati principali dell'Azienda.

2.5 I soci sono tenuti al versamento dei contributi secondo le disposizioni dell'art. 7 dello Statuto.

2.6 I soci sono altresì tenuti a fornire all'Associazione le informazioni necessarie al raggiungimento degli scopi previsti all'art. 2 dello Statuto.

Art. 3 PERIMETRO ASSOCIATIVO

3.1 Per impresa si intende ogni soggetto che svolge un'attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Lo Statuto (all'art. 3) qualifica, in particolare, ai fini associativi, le imprese che esercitano attività industriale cosmetica, individuando due categorie di soci: soci effettivi e soci aggregati, tra loro alternative.

3.2 Lo Statuto definisce “soci effettivi” le “imprese che esercitano attività industriale cosmetica, con sede legale nel territorio nazionale, nonché imprese con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti o attività sussidiarie di filiale”.

Specifica poi che “Per imprese che esercitano attività industriale cosmetica si intendono quelle che producono (anche per conto di terzi) e/o immettono sul mercato prodotti cosmetici e/o vendono prodotti cosmetici al dettaglio, a condizione che la vendita al dettaglio abbia ad oggetto prodotti cosmetici a marchio proprio in misura prevalente (intendendosi per prevalente un’attività che generi più del 50% dell’ammontare complessivo dei ricavi prodotti dalla vendita al dettaglio di cosmetici a marchio proprio nel periodo di imposta)”.

Infine, esclude dalla definizione di “impresa industriale cosmetica” l’impresa “che vende al dettaglio in prevalenza categorie merceologiche diverse dai cosmetici, intendendosi per prevalente un’attività che generi più del 50% dell’ammontare complessivo dei ricavi prodotti nel periodo di imposta”.

Il termine “immissione sul mercato” utilizzato nello Statuto e nel presente Regolamento si intende riferito sia alla prima messa a disposizione del prodotto cosmetico sul territorio nazionale, sia alla fornitura del prodotto cosmetico per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito (cfr. Regolamento (CE) 1223/2009 sui prodotti cosmetici, art. 2.1 lett. g), h).

Di conseguenza, rientrano nella definizione di “soci effettivi” le imprese che svolgono attività di distribuzione di prodotti cosmetici con esclusione dei distributori al dettaglio, a meno che questi ultimi soddisfino il requisito contenuto nella definizione di socio effettivo riferito alla vendita di prodotti a marchio proprio in misura prevalente (cioè vale a dire un’attività che generi più del 50% dell’ammontare complessivo dei ricavi prodotti dalla vendita al dettaglio di cosmetici a marchio proprio nel periodo di imposta).

3.3 Lo Statuto definisce “soci aggregati” le “imprese che operano in ambiti complementari, strumentali ed affini al settore dei prodotti cosmetici” demandando alle norme regolamentari la declinazione dei soci aggregati coerentemente alla finalità della definizione statutaria.

Conseguentemente, il presente Regolamento specifica quanto segue.

Per imprese che operano in ambiti complementari, strumentali ed affini al settore dei prodotti cosmetici si intendono quelle che non hanno nel proprio oggetto sociale le attività previste come requisiti per i soci effettivi, e che svolgono le seguenti attività:

a. produzione e/o lavorazione (per conto proprio e/o di terzi), importazione e/o esportazione, distribuzione e/o commercializzazione di:

- materie prime e fragranze per la produzione di cosmetici;
- packaging destinato al confezionamento di prodotti cosmetici;
- macchinari, impianti ed apparecchiature per la produzione di cosmetici.

b. attività di servizi di logistica alle imprese cosmetiche aventi per oggetto:

- depositari di prodotti
- gestione di magazzini.

Art. 4 CONTRIBUTI

4.1. Definizione dei contributi

La contribuzione viene determinata ogni anno dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il contributo viene determinato:

- per i soci effettivi in funzione del fatturato cosmetico, come sotto definito, sulla base di scaglioni predefiniti;
- per i soci aggregati in funzione del fatturato totale dell'azienda, sulla base di scaglioni predefiniti.

4.2 Soci effettivi:

Il fatturato di riferimento è il fatturato cosmetico conseguito nell'ultimo esercizio precedente, intendendosi per tale l'esercizio precedente a quello in corso alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Es.: nel 2026 per le imprese il cui esercizio coincide con l'anno solare sarà quello al 31/12/2025, mentre per le imprese il cui esercizio termina al 30 giugno sarà quello al 30/06/2025.

Per fatturato cosmetico si intende quello risultante alla voce A.1 del bilancio d'esercizio redatto secondo le norme civilistiche, escludendo:

- i ricavi derivanti da attività non incluse nei requisiti previsti per i soci effettivi (punto 3.2);
- il fatturato inter-company con imprese controllate, controllanti e/o collegate qualora anch'esse siano associate a Cosmetica Italia e versino i contributi.

4.3 Soci aggregati:

Il fatturato di riferimento ai fini del calcolo del contributo è il fatturato totale dell'azienda risultante alla voce A.1 del bilancio d'esercizio redatto secondo le norme civilistiche, conseguito nell'ultimo esercizio precedente, intendendosi per tale l'esercizio precedente a quello in corso alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Es.: nel 2026 per le imprese il cui esercizio coincide con l'anno solare sarà quello al 31/12/2025, mentre per le imprese il cui esercizio termina al 30 giugno sarà quello al 30/06/2025.

Il contributo è determinato sulla base di scaglioni predefiniti.

4.4 Calcolo in caso di disdetta

L'art. 4 dello Statuto prevede che il socio possa disdire l'adesione all'Associazione con preavviso di due anni.

Qualora la scadenza del preavviso non coincida con la fine dell'esercizio, i contributi saranno calcolati in dodicesimi fino al mese (incluso) in cui scade il biennio di preavviso.

Art. 5

CALCOLO, DICHIARAZIONE E ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI

5.1 Emissione della cartella contributiva

Entro il mese di gennaio, l'Associazione invia a ciascun socio la cartella contributiva recante la richiesta di versamento del contributo associativo per l'anno in corso. Il contributo indicato dall'Associazione nella cartella è calcolato, salvo congruaggio, applicando una maggiorazione del 10% rispetto al fatturato utilizzato per il calcolo del contributo associativo dell'anno precedente, in attesa della dichiarazione aggiornata del socio.

Alla comunicazione di invio della cartella è allegata la scheda contributiva, destinata alla dichiarazione del fatturato di riferimento per il calcolo del contributo, determinato secondo i criteri stabiliti all'articolo 4 del presente Regolamento.

5.2 Scheda contributiva, dichiarazione del fatturato, verifiche e conguaglio

Ciascun socio è tenuto a restituire la scheda contributiva debitamente compilata entro e non oltre il mese di febbraio (e, ove necessario, aggiornarla in seguito all'atto dell'approvazione del bilancio), indicando:

- per i Soci effettivi, il fatturato cosmetico determinato ai sensi dei punti 4.1 e 4.2;
- per i Soci aggregati, il fatturato totale determinato ai sensi del punto 4.1 e 4.3.

L'Associazione verifica i dati dichiarati e, qualora emerga la necessità di un ricalcolo, può emettere una richiesta di integrazione o un documento di storno parziale.

Comunque, l'Associazione confronterà i fatturati dichiarati nella/e scheda/e contributiva/e con quelli risultanti dai bilanci depositati presso il Registro delle Imprese o ricavati da altre fonti, secondo metodi di accertamento riconosciuti e/o di prassi.

In caso di difformità, l'Associazione richiederà chiarimenti, documenti integrativi o rettifiche, ai fini del ricalcolo del contributo dovuto.

L'omessa trasmissione della scheda entro i termini stabiliti comporta, fino a regolarizzazione, l'applicazione del contributo calcolato sulla base dell'ultimo fatturato utilizzato per il contributo associativo dell'anno precedente di cui alla cartella emessa ai sensi dell'art. 5.1.

5.3 Versamento – Conguagli

Il versamento del contributo associativo deve essere effettuato improrogabilmente entro il 31 marzo di ogni anno.

Eventuali somme a titolo di conguaglio dovranno essere versate entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.

In caso di conguaglio a favore del socio, l'Associazione procederà al versamento entro e non oltre 30 giorni dalla compiuta verifica del dovuto ai sensi dell'art. 5.2.

5.4 Inadempimenti e conseguenze

Il mancato, parziale o ritardato pagamento dei contributi costituisce violazione degli obblighi associativi ai sensi degli articoli 6 e 7 dello Statuto di Cosmetica Italia.

In tali casi, l'Associazione procederà alla contestazione dell'inadempimento e all'attivazione delle procedure di rito.

5.5 Sanzioni associative e disciplinari

L'impresa associata che non abbia ottemperato in tutto o in parte agli obblighi contributivi non può votare in Assemblea; può partecipare ai lavori assembleari senza diritto di intervento nella discussione, ai sensi dell'articolo 11.3 dello Statuto di Cosmetica Italia

Ai soci inadempienti potranno essere applicate le sanzioni di cui all'art. 8 dello Statuto.

Ai fini della espulsione del socio, si intende "reiterata morosità" l'inadempimento contributivo totale o parziale riferito alla contribuzione di due annualità, anche non consecutive.

Resta ferma la facoltà dell'Associazione di agire in via stragiudiziale o giudiziale per il recupero delle somme dovute e relativi interessi maturati, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e delle normative speciali in materia.

Art. 6

COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE

6.1 Entro l'anno antecedente a quello di scadenza del mandato del Presidente in carica, si deve insediare la Commissione di Designazione del Presidente, composta da tre componenti

espressione dei soci, in possesso dei requisiti personali, professionali e organizzativi previsti dal Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, sorteggiati all'interno di un elenco di cinque nominativi predisposto dagli ultimi tre Presidenti non più in carica, oppure, in mancanza o nell'impossibilità di uno o più di questi, da uno o più Vicepresidenti non più in carica; in caso di impedimento anche di questi ultimi, dai componenti il Consiglio di Presidenza non più in carica scelti in ordine di anzianità della carica e in caso di parità in ordine di anzianità anagrafica.

Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di Designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per una eventuale sostituzione.

Il sorteggio viene effettuato dal Consiglio Direttivo a tal fine tempestivamente convocato.

6.2 È ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede ad integrare la Commissione, con il componente di riserva di cui all'art. 21 dello Statuto.

6.3 Il mancato insediamento della Commissione nei termini stabiliti dallo Statuto comporta l'automatica decadenza del Presidente in carica alla scadenza naturale del mandato.

6.4 Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 8 settimane e devono riguardare un'ampia e qualificata rappresentanza dei soci, nonché i componenti il Consiglio Direttivo che ne facciano richiesta.

6.5 I soci possono inviare entro 10 giorni prima dell'inizio delle audizioni, alla casella e-mail a tale scopo predisposta, la propria autocandidatura purché supportata per iscritto da soci che rappresentino almeno il 20% dei voti assembleari e la Commissione ha l'obbligo di sottoporre queste autocandidature al voto del Consiglio Direttivo. Il calendario delle audizioni è reso noto e comunicato ai soci con apposita circolare.

6.6 Fatto salvo quanto sopra, spetta, esclusivamente, alla Commissione di Designazione definire ogni utile modalità di informativa sulle autocandidature e sulle candidature emerse.

6.7 Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi riguardante le candidature che, in ogni caso, non possono essere superiori a due, con le indicazioni emerse e le dimensioni del consenso.

6.8 In caso di 2 candidati i nominativi degli stessi andranno elencati nelle schede in ordine alfabetico.

6.9 Laddove non fosse raggiunto il numero dei voti (quorum) occorrenti per acquisire lo status di Presidente designato alla prima votazione:

- a) in presenza di un unico candidato la proposta della Commissione di Designazione si intende respinta;
- b) in presenza di 2 candidati, si dovrà procedere alla ripetizione immediata della votazione e nel caso in cui anche nella seconda votazione non si raggiunga il quorum, entrambe le candidature proposte dalla Commissione devono essere considerate respinte;
- c) nel caso in cui si abbia la parità tra voti favorevoli o contrari, e anche nell'ipotesi di parità di voti tra 2 candidati, si dovrà procedere immediatamente con una seconda votazione; con un ulteriore risultato di parità si dovrà procedere con la convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione; se anche nella terza votazione si dovesse avere una parità di voti tra favorevoli e contrari o si avesse un nuovo esito di parità le candidature proposte andranno considerate respinte.

6.10 In caso di bocciatura della proposta, la Commissione di Designazione rimane in carica esclusivamente per un secondo mandato di consultazioni (entro la fine del mandato in carica) dovendosi ritenere tutti i termini di operatività dimezzati.

Art. 7 MODIFICHE DELLO STATUTO A MEZZO REFERENDUM

7.1 Per le modifiche allo Statuto di Cosmetica Italia, ai sensi dell'art. 30 comma 2 dello stesso, il Consiglio Direttivo può indire l'assemblea straordinaria per referendum tra i soci che, alla data di indizione, siano in regola con il pagamento dei contributi.

Il quesito proposto deve essere formulato in modo chiaro, semplice, completo e strutturato in modo che sia possibile un'agevole valutazione delle proposte formulate e l'espressione del voto attraverso risposte semplicemente affermative o negative.

In sede di referendum spettano ai soci tanti voti quanti sono quelli che a ciascuno spettano in Assemblea.

7.2 Il Presidente invia a tutti i soci un avviso di indizione di assemblea straordinaria per referendum per le modifiche dello Statuto che contiene:

- a) l'indicazione della data, dell'ora, del luogo in cui si procederà allo scrutinio mediante apertura delle buste e spoglio delle schede, secondo le modalità di cui ai commi successivi.
Dalla data di indizione del referendum a quella fissata per lo scrutinio devono intercorrere almeno 30 giorni;
- b) la relazione illustrativa delle modifiche statutarie proposte;
- c) le schede di votazione referendaria;
- d) una busta atta a contenere le schede votate dalle imprese, che queste ultime sono tenute a rinviare, una volta timbrate con il timbro dell'impresa e sottoscritte dal rispettivo Legale Rappresentante, a Cosmetica Italia, a mezzo posta o altro mezzo equivalente;
- e) l'indicazione del termine ultimo utile per la ricezione da parte di Cosmetica Italia delle schede referendarie votate, con la specificazione che le schede pervenute oltre tale termine sono irricevibili e vanno consegnate in sede di scrutinio, dove si dovrà provvedere alla loro distruzione, senza aprirle;
- f) l'indicazione dei 2 scrutatori nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Del referendum viene data notizia sulla parte privata del sito di Cosmetica Italia.

7.3 La scheda di votazione referendaria deve essere vidimata con l'emblema dell'Associazione e deve contenere:

- a) l'indicazione della data della votazione;
- b) i riferimenti di Statuto e di Regolamento;
- c) il/i quesito/i referendario/i contenente/i il/i testo/i delle disposizioni da modificare e quello/i delle modifiche proposte;
- d) le due possibili manifestazioni di voto in relazione alle modifiche statutarie proposte, espresse con la terminologia SÌ o NO.

Nel caso di mancata ricezione, smarrimento o distruzione delle schede referendarie, il Legale Rappresentante dell'impresa può richiedere alla Direzione Generale dell'Associazione entro e non oltre i dieci giorni precedenti alla data fissata per lo scrutinio – un nuovo invio.

7.4 Spetta agli scrutatori verificare la validità delle espressioni della volontà referendaria, nonché in caso di consegna di nuove schede di cui al precedente comma, che non sussistano duplicazioni di voto.

Le imprese esprimono il loro voto apponendo il segno X sul SÌ o sul NO.

Dei risultati della votazione referendaria viene redatto apposito verbale di scrutinio.

Per le imprese dissenzienti può trovare applicazione il terzo comma dell'art. 30 comma 3 dello Statuto.

Art. 8 DELEGHE

Ai componenti del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, ivi compresi i Vicepresidenti, possono essere singolarmente conferite dal Presidente apposite deleghe tematiche che saranno esercitate coerentemente al mandato e all'assetto organizzativo.

Art. 9 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Tutte le modifiche apportate al presente Regolamento devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo così come previsto all'art. 17, lettera p) dello Statuto dell'Associazione.